



Rimborsi pedaggi autostradali per cantieri Delibera ART 211/2025

FAI INFORMA 263/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La FAI di Torino informa che la [delibera 211 del 2 dicembre 2025](#) dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) – attraverso le nuove misure 8 bis e 8 ter introdotte nell'allegato A della delibera 132/2024 e il nuovo Annesso 1 del medesimo Allegato A – introduce un sistema di rimborso automatico dei pedaggi autostradali, in caso di presenza di **limitazioni all'utilizzo dell'infrastruttura (cantieri non emergenziali)**. Saranno esclusi dal meccanismo di rimborso i cantieri emergenziali e quelli mobili (almeno nella fase iniziale).

Il rimborso sarà composto da una componente fissa – relativa all'impatto dei cantieri presenti sul percorso effettuato dall'utente dove sono presenti i cantieri – e da una componente incrementale calcolata in funzione dello scostamento orario generato dai cantieri presenti sul percorso, e si applica:

- a) per i percorsi fino a 30 km, indipendentemente dallo scostamento orario;
- b) per i percorsi di lunghezza superiore a 30 km e fino a 50 km, in presenza di uno scostamento orario maggiore o uguale a 10 minuti;
- c) per percorsi di lunghezza superiore a 50 km, in presenza di uno scostamento orario maggiore o uguale a 15 minuti.

Il calcolo del ristoro sarà fatto dai concessionari, sulla base di formule algebriche previste nell'allegato tecnico alla delibera; in ogni caso, l'importo del rimborso non potrà comunque superare il pedaggio pagato.

Si prevede, inoltre, che in caso di perturbazioni della circolazione tali da generare il **blocco del traffico**, il rimborso sarà pari: al 50% del pedaggio per blocchi tra 60 e 120 min; al 75% per blocchi da 120 e 179 minuti; al 100% per blocchi di durata superiore ai 180 minuti.

In ogni caso, i ristori non sono dovuti qualora l'importo risulti inferiore a 10 centesimi di euro, o in presenza di provvedimenti di riduzione del pedaggio connessi alla presenza di cantieri applicati a tutti i veicoli in transito.

I rimborsi per i percorsi effettuati dall'utente interamente su tratte gestite dal medesimo concessionario saranno applicati dal 1° giugno 2026, mentre quelli relativi a tratte gestite da più concessionari saranno applicati a partire dal 1° dicembre 2026.

Il ristoro avverrà digitalmente tramite una App unica nazionale, (in fase di sviluppo), che dovrà informare l'utente quando avrà diritto al rimborso permettendogli di riceverlo in tempi rapidi (20 giorni dal viaggio o dalla regolarizzazione del transito). L'importo sarà accumulato quale credito elettronico da erogare al raggiungimento dell'importo minimo di 1 Euro:

- a) in caso di utilizzo di sistemi di telepedaggio, tramite il fornitore del servizio di pedaggio, al quale il concessionario trasmette gli opportuni flussi informativi entro i successivi 5 giorni;
- b) in caso di pagamento tramite la carta bancaria già indicata all'atto della registrazione alla App unica, tramite la medesima carta, entro i successivi 5 giorni;
- c) negli altri casi, su richiesta dell'utente, a mezzo bonifico o carta bancaria, entro 10 giorni dalla richiesta.

Secondo quanto prevede la misura 8 ter, par. 7, gli importi corrisposti agli utenti per i rimborsi di cui alla Misura 8-bis.1 non possono essere recuperati dai concessionari tramite il pedaggio. Tuttavia, il successivo par. 8 stabilisce che in deroga a quanto sopra, per le sole concessioni vigenti al momento dell'adozione delle presenti misure, gli importi complessivi annui a consuntivo corrisposti agli utenti per i rimborsi di cui alla Misura 8-bis.1 possono essere recuperati dai concessionari tramite il pedaggio, limitatamente ai primi 5 anni di applicazione, secondo la seguente progressione:

- a) per gli anni 2026 e 2027, nella misura del 100%;
- b) per l'anno 2028, nella misura del 75%;
- c) per l'anno 2029, nella misura del 50%;
- d) per l'anno 2030, nella misura del 25%.